

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO PREVENTIVO SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2017

MODULO 1 Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contratto

Data di sottoscrizione		05.12.2017
Periodo temporale di vigenza		Anno 2017
Composizione della delegazione trattante		<p>Delegazione di parte pubblica Presenti: Direttore della Direzione Organizzazione e sistemi informativi</p> <p>Organizzazioni sindacali firmarie</p> <p>RSA REGIONE TOSCANA CGIL FP CISL FPS UIL FPL</p>
Soggetti destinatari		Personale dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		a) destinazione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2017
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:</p>	<p>Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p>	<p>è stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno? Si in data 07.12.2017</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: nessun rilievo</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria:</p>	<p>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: Per l'anno 2017 il piano della performance è stato adottato con delibere di Giunta n. 137/2017 e 138/2017 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 44/2017.</p>

E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 (sostituito dall'art. 10 D.Lgs. 33/2013):

E' stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 con delibera di Giunta regionale n. 217/2017 e con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 14/2017.

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 (sostituiti dai commi 6 e 8 dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013)

Per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 10 del d.lgs. 33/2013, le informazioni richieste sono pubblicate nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione agli indirizzi:

<http://www.regione.toscana.it/-/amministrazione-trasparente>

<http://www.regione.toscana.it/-/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

<http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente/performance>

<http://www.regione.toscana.it/-/organismo-indipendente-di-valutazio-1>

nelle apposite sottosezioni: Disposizioni generali, Performance, personale e, relativamente al Consiglio regionale, nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/amministrazione-trasparente/>

nelle apposite sottosezioni: Disposizioni generali, Performance, personale

La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?

La relazione sulla qualità della prestazione 2016 è stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 212/2017 ed è stata trasmessa all'OIV per la conseguente validazione. Il documento di validazione verrà pubblicato su sito istituzionale della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/amministrazione-trasparente>

nell'apposita sottosezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione.

Nella medesima sottosezione è stato pubblicato il parere positivo rilasciato dall'OIV *“in ordine al metodo ed alle procedure seguiti per l'effettuazione del monitoraggio sui risultati e per la redazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione relativa al conseguimento degli obiettivi organizzativi 2016”*

Per il Consiglio regionale, la relazione sulla performance 2016 è stata approvata con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24/2017 e risulta pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella Sezione amministrazione trasparente, voce performance, sottovoce “relazione sulla performance”.

Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 150/2009 le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 14 del medesimo decreto non rientrano tra quelle che trovano diretta applicazione per le regioni e non individuano principi a cui adeguare l'ordinamento regionale

Eventuali osservazioni =====

MODULO 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

- a) **illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;**

L'accordo definisce in via preventiva le modalità di utilizzo delle risorse che costituiscono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2017.

La legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.", così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante "disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011", dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 "Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011", dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 "Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016.", dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 "Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015." e dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 "Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015", ha disciplinato il riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge 56/2014 (legge Del Rio).

In applicazione della legge regionale 22/2015 la Regione, con decorrenza 01.01.2016, ha acquisito (art. 2 e 12) la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo anche il personale necessario allo svolgimento delle nuove funzioni (24 unità di personale dirigente con decorrenza 01.01.2016).

A far data dal trasferimento del personale, (art. 9, commi 6 e 7), le risorse destinate dalle Amministrazioni cedenti nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell'ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito.

Per il personale trasferito, l'art. 9 comma 5 della l.r. 22/2015, conformemente a quanto previsto dall'art 1, comma 96, lett. a) della legge 56/2014, stabilisce che "i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo".

Pertanto, in applicazione delle succitate normative, il fondo dell'anno 2017 – sia sotto il profilo della quantificazione delle risorse, sia sotto il profilo della definizione degli utilizzi - è suddiviso

in una molteplicità di partizioni, delle quali una è riservata al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 mentre le altre, dettagliate per Ente di provenienza, sono destinate al personale trasferito in forza della l.r. 22/2015.

Più in dettaglio:

- nella sezione **A) - quantificazione delle risorse**, le Parti danno atto della quantificazione in via preventiva delle risorse costituenti il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2017, come definita con decreto dirigenziale n. 17386 del 24.11.2017;
- nella sezione **B) - destinazione delle risorse** vengono definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie costituenti il fondo dell'anno 2017. In particolare:
 - 1) per la partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015, come già previsto dal CCDI sottoscritto in data 01.04.2010:
 - I. alla retribuzione di risultato sono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, risorse in misura pari al 17% delle risorse complessivamente spendibili, per un totale di € 1.192.063;
 - II. Alla retribuzione di posizione vengono destinate risorse pari a € 5.307.755;
 - 2) Relativamente alle partizioni ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma 5, lett. a) della l.r. 22/2015, sono destinate alla retribuzione di posizione e di risultato risorse in misura pari a quanto comunicato a tale titolo dalle Amministrazioni di provenienza. Ai dirigenti transitati in Regione Toscana nell'ambito dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 non può essere corrisposto, a titolo di retribuzione di risultato, un importo superiore a quello dei restanti dirigenti regionali. Il dettaglio delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato dei dirigenti che appartengono alle partizioni di risorse destinate al personale cui si applica la l.r. 22/2015 è il seguente:

Amministrazione di provenienza	risorse per la retribuzione di posizione	risorse per la retribuzione di risultato	totale
Provincia di Arezzo	42.178	15.717	57.895
Città metropolitana di Firenze	90.621	14.470	105.091
Provincia di Grosseto	70.642	32.090	102.732
Provincia di Livorno	186.167	60.942	247.109
Provincia di Lucca	163.497	61.402	224.899
Provincia di Massa Carrara	33.650	5.499	39.149
Provincia di Pisa	67.118	16.827	83.945
Provincia di Prato	45.000	12.858	57.858
Provincia di Siena	34.258	6.250	40.508
Unione montana alta val di Cecina	7.936	2.915	10.851
Unione comuni Garfagnana	37.533	5.630	43.163
Unione di comuni montana Lunigiana	23.555	4.157	27.712
Unione montana dei comuni del Mugello	28.800	6.292	35.092
Totale complessivo	830.955	245.049	1.076.004

Tabella 1

- 3) Per quanto riguarda le risorse del fondo anno 2016 non spese e rinviate al fondo dell'anno 2017:
- I. Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015: le Parti hanno concordato di rinviare a successivo accordo la destinazione di tali risorse, complessivamente quantificate in € 2.129.550;
 - II. Partizioni ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015: le risorse rinviate dal fondo dell'anno 2016, quantificate in complessivi € 45.656 (cfr. tabella seguente), in applicazione del suindicato art. 9 della l.r. 22/2015, non possono attualmente essere distribuite ai dipendenti pertanto al momento vengono accantonate.

Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015 Risorse del fondo anno 2016 non spese e rinviate al fondo dell'anno 2017	
Amministrazione di provenienza	Importo
Provincia di Arezzo	
Città metropolitana di Firenze	9.621
Provincia di Grosseto	
Provincia di Livorno	
Provincia di Lucca	4.000
Provincia di Massa Carrara	
Provincia di Pisa	7.118
Provincia di Prato	
Provincia di Siena	
Unione montana alta val di Cecina	617
Unione comuni garfagnana	
Unione di comuni montana Lunigiana	
Unione montana dei comuni del Mugello	11.300
Totale complessivo	45.656

Tabella 2

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico di amministrazione

Sulla base dei criteri di cui alla sezione B) dell'accordo, le risorse che costituiscono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2017 sono destinate in via preventiva come risulta dalla tabella seguente:

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2017 (quantificazione preventiva) Destinazione delle risorse			
Istituto	partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	totale
destinazione a stipendio tabellare	438.739		438.739
Retribuzione di posizione	5.307.755	830.955	6.138.710
Retribuzione di risultato:	1.192.063	245.049	1.437.112

Risorse da destinare	2.129.550	45.656	2.175.206
TOTALE	9.068.107	1.121.660	10.189.767

Tabella 3

- c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;**

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il titolo III) del Decreto legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa;**

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, come rivisto, in ultimo, a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 74/2017, non risulta immediatamente applicabile "in toto" a tutte le amministrazioni pubbliche. Gli articoli 16 e 31 dettano le "Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale" suddividendole in principi a cui gli enti debbono adeguare i propri ordinamenti e disposizioni per le quali sarà necessaria la sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 281/1997, in sede di Conferenza unificata (accordo non ancora sottoscritto). L'articolo 19 del decreto (a seguito delle modifiche apportate con il richiamato D.lgs. n. 74/2017), inoltre, demanda al contratto collettivo nazionale (non ancora stipulato) la definizione della quota di risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e la fissazione di criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

La Regione Toscana, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 150/2009, ha modificato il proprio ordinamento in materia di valutazione del personale (Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 1 del 08/01/2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 22.11.2011, n. 16 di attuazione dei principi e delle disposizioni della legge regionale n.4 del 05.02.2008 "autonomia dell'Assemblea legislativa regionale"). Nel quadro delle nuove regole:

1. Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del 26/04/2011 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 28.04.2011, n. 42 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale della Giunta Regionale e del Consiglio regionale (personale delle categorie e personale dirigente), sistema che è stato modificato successivamente con deliberazioni di Giunta n. 851 del 24/09/2012 (con cui è

stata approvata la relazione sulla qualità della prestazione 2011), n. 99 del 19/02/2013 (con cui è stato approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2013), n. 689 del 05/08/2013 (con cui è stata approvata la relazione sulla qualità della prestazione 2012), n. 77 del 10/02/2014 (con cui è stato approvato il piano della qualità della prestazione organizzativa 2014) e con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 55 del 11.09.2012;

2. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 06/10/2015 si è provveduto a definire, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 1/2009 ed in armonia con quanto previsto negli articoli 28 decies, 28 undecies e 28 duodecies del D.P.G.R. n.33/R/2010, il numero di componenti, le funzioni e la relativa indennità annua spettante dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, del Consiglio regionale e degli Enti dipendenti. Con decreto del Presidente n. 15 del 10.02.2016 si è proceduto alla nomina dei componenti dell'organismo indipendente di Valutazione per i cicli di valutazione 2016-2018.

Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa, connessa al raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell'ente e delle strutture in cui si articola, e quella individuale con la quale si misura il contributo dei singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di gestione, anche in termini di competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. Questi ultimi sono connessi:

a) al contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente. Gli incentivi economici sono attribuiti a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente;

b) al raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo. Gli incentivi economici sono attribuiti collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da quattro a sette;

Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito più alta.

Per il personale dirigente sono state individuate sette fasce di merito.

Si precisa che il sistema di valutazione sopra descritto si applica a tutti i dipendenti regionali, ivi compresi quelli trasferiti in forza della l.r. 22/2015.

- e) **illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009;**

Con la sottoscrizione dell'accordo relativo alla destinazione in via preventiva del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2017 viene quantificato l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato dell'anno 2017. La distribuzione di tali risorse, pari a € 1.437.112, di cui € 1.192.063 per la partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed € 245.049 relativi alla partizione ascrivibile al personale cui si applica la l.r. 22/2015, è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti regionali, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dal sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale adottato dalla Regione Toscana, così come descritto al punto d) del modulo 2) della presente relazione.

f) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

=====